



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 42 del 13/06/2023

Oggetto : RISCONTRO ALLA SENTENZA N.3880 DEL 09/02/2023 DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVA AL “DOCUMENTO UNITARIO 2019”

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di Giugno, alle ore 19:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Assente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Assente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Lorenzo	Presente			

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Vice Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Angelini, Carminucci, Ceccarelli, De Leonardis, Di Natale, Marchioni, Ramberti, Zilli e Zoccarato collegati da remoto.

OGGETTO: Riscontro alla sentenza n. 3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al "Documento unitario 2019".

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 47 del 26/05/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

"OGGETTO: Riscontro alla sentenza n. 3880 del 09/02/2023 del Consiglio di Stato relativa al "Documento unitario 2019".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede attualmente il 100,00% del capitale sociale (incredibile per statuto) di "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RH"), società strumentale "in house", costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n. 1, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società (www.riminiholding.it);
- a sua volta RH possiede attualmente il 31,56%, del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RC"), società costituita il 20/06/2006, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n. 2, avente per oggetto l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico, congressuale ed affini e la costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del palacongressi di Rimini, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH sopra già indicato;
- a sua volta RC possiede attualmente il 50% circa del capitale sociale (a cui corrisponde, però, il 56% circa dei voti, in virtù del "voto maggiorato" di cui essa dispone) di "I.E.G. (Italian Exhibition Group) s.p.a." (nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, "I.E.G."), società costituita l'1/08/2002, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici - in particolare di quello di Rimini e, dal 1° novembre 2016, anche quello di Vicenza - e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche, quotata nel M.T.A. (Mercato Telematico

Azionario) della borsa valori italiana di Milano dal 19/06/2019, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n. 3, i cui ultimi bilanci ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul relativo sito internet, “www.iegexpo.it”;

- a sua volta I.E.G. possiede attualmente l’80,00% del capitale sociale di “Pro.Stand s.r.l.” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, “Pro.Stand”), società costituita il 03/04/1996, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n. 4, avente per oggetto l’attività di allestimento fieristico (ovvero noleggio, locazione, compravendita, montaggio e smontaggio di stands fieristici);
- in attuazione delle disposizioni dell’art.20 del D.Lgs. 175/2016 - recependo integralmente l’apposita “*Proposta di documento unitario 2019*” formulatagli da RH, nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell’ente) da questa svolta a favore del proprio socio unico Comune - con D.C.C. n. 80 del 17/12/2019 l’ente aveva approvato il “*Documento unitario 2019*”
composto da:
 - 1) relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2018 (*piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017*)
e
 - 2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018
e
p.d.r.p. 2019 (*piano di razionalizzazione periodica 2019*) di alcune di esse”;
nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, “*Documento unitario 2019*”, contenente:
 - 1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di “razionalizzazione periodica” previste nel “*p.d.r.p. (piano di razionalizzazione periodica) 2018*”, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall’ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il “p.d.r.p. 2018” prevedeva il “*mantenimento tal quale*” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell’ente (13/12/2018) e la data di riferimento (30/11/2019) del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);
 - 2) la “*ricognizione 2019*” delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro “razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituivano il “p.d.r.p. 2019” - “*piano di razionalizzazione periodica 2019*”- paragrafo “C”);
- in merito al contenuto del sopra indicato “*Documento unitario 2019*” e, più precisamente, della “*ricognizione 2019*” e del conseguente “*p.d.r.p. 2019*”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, “AGCM” o “Autorità”), dietro segnalazione di “FederlegnoArredo” (Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento), con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 (a corredo del presente atto al n. 5), reso ai sensi dell’articolo 21 bis della L.10.10.1990, n. 287, nell’adunanza del 04/02/2020 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 07/02/2020, dopo aver ricostruito la compagine sociale della partecipata “RC” e di

“I.E.G.”, aveva rilevato (inviando, in pari data, parere pressoché identico anche agli altri due soci di RC - ovvero la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna):

- a) che con delibere dell'aprile 2018 l'assemblea dei soci e il c.d.a. di I.E.G. avevano stabilito l'acquisizione del 60% della società “Pro.Stand” e, per il tramite di quest'ultima, del 100% della “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.” (due società operanti nel settore dell'allestimento di stand per fiere, congressi ed eventi in generale, delle quali la seconda si è in realtà estinta in data 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in “Pro.Stand”, quindi non esiste più già da tale data), senza che di tali acquisizioni fosse pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, che prevede che *“L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*, che prevede testualmente:
 1. *“L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.*
 2. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.*
 3. *Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*;
- b) che tale assetto societario era stato oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, che, con propria deliberazione n.126/2018 dell'8/11/2018, in relazione alla società RC, aveva rilevato la natura pubblica del controllo esercitato dalla medesima, facendone derivare *“la necessità di includere tra le società da assoggettare a revisione straordinaria (nel precedente “piano di razionalizzazione periodica 2017”, oggetto del riscontro operato dalla Corte con la deliberazione in questione) anche quelle indirettamente possedute tramite questa, quindi I.E.G. s.p.a. e le società da questa partecipate”*, invitando l'ente ad adottare le *“iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione”* e a *“tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati”*;
- c) che la detenzione - da parte del Comune di Rimini, “a cascata”, attraverso RH, RC ed I.E.G. - di partecipazioni in società (come le sopra indicate “Pro.Stand” e “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.”) che svolgono servizi “offerti in concorrenza sul mercato” (quali quelli di “allestimenti di stand fieristici”) sarebbe stata in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, che ammettono la detenzione, da parte del Comune, di *“partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*, con conseguente *“impatto (dell'asserita violazione) sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo*

svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici”;

d) che la sopra richiamata D.C.C. n. 80 del 17/12/2019 - con cui il Comune di Rimini aveva approvato il “*documento unitario 2019*” e quindi la “*ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse*” - sarebbe stata in contrasto con l’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;

e) che:

e.1) le suddette due partecipazioni (in “Pro.Stand” e in “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.”) avrebbero dovuto essere dismesse da I.E.G. (come sopra già indicato, AGCM pareva infatti ignorare il fatto che, in realtà, la seconda società in questione si era estinta già dal 31/03/2019, a seguito della relativa fusione per incorporazione nella prima, quindi non esisteva più già da tale data);

e.2) era “*opportuno che venisse altresì razionalizzato l’oggetto societario della I.E.G., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere*”;

f) che, ai sensi dell’articolo 21 bis, comma 2, della L. 287/1990, il Comune di Rimini avrebbe dovuto comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020, termine poi differito al 30/05/2020, per effetto della sospensione - dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti alla data del 23 febbraio 2020, stabilita dalle sopravvenute disposizioni dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 - c.d. “*decreto cura Italia*”), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità avrebbe potuto presentare ricorso entro i successivi trenta giorni;

- accogliendo integralmente e facendo propria la <<Proposta di
a) conferma del “Documento unitario 2019” del Comune di Rimini e
b) riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo>>

formulatagli da RH con apposita “*relazione-proposta*” prot. n. 39U/pec (allegata alla suddetta D.C.C. n. 80 del 17/12/2009), il Comune di Rimini, con D.C.C. n. 12 del 16/04/2020, avente ad oggetto <<Conferma del “Documento unitario 2019” e riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo>>, per le motivazioni ivi esposte (da intendersi qui integralmente richiamate), deliberava, tra l’altro:

<<1) ...omissis.... di approvare:

1.a) l’integrale conferma della “Proposta di documento unitario 2019” formulata dall’amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della “Proposta di ricognizione 2019” in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l’integrale conferma del “Documento unitario 2019” (e, in particolare, della “Ricognizione 2019” in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n. 80 del 17/12/2019, nonché l’integrale conferma di quest’ultima;

- 1.b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;
- 2) di dare espresso mandato:
- 2.a) al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che fosse risultato necessario e/o opportuno per l'approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di futura imminente celebrazione, dell'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2019" formulata dall'amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2019" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.);
- 2.b) al responsabile della U.O. Orgasmi Partecipati dell'ente di trasmettere il suddetto atto all'AGCM, entro il termine del 30/05/2020;
- 3) di esprimere, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), l'indirizzo di resistere nel giudizio che fosse stato eventualmente proposto dall'AGCM avverso la D.C.C. n. 80 del 17/12/2019 e/o gli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi inclusa la medesima D.C.C. n. 12 del 16/04/2020)>>;

CONSIDERATO che:

- il rigetto del parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 di AGCM si fondava, sostanzialmente, sulle seguenti considerazioni, formulate da RH ed integralmente recepite e fatte proprie dall'ente:
- a) pur essendo (all'epoca) a capitale interamente (100%) - poi, dal dicembre 2020, maggioritariamente (90%) - pubblico, RC non era, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, una "società a controllo pubblico", né *monocratico* (perché priva di un socio detentore, da solo, della maggioranza dei voti esercitabili nella sua assemblea dei soci), né *congiunto*, in quanto i relativi tre soci pubblici di riferimento non erano tra loro legati da alcun "patto parasociale" (che tra essi poteva effettivamente sussistere unicamente in forma scritta, con obbligo - ex art. 9, comma 5, del medesimo D.Lgs. 175/2016 - di relativa preventiva approvazione da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunale/consiglio provinciale/giunta camerale, mai avvenuta), né potevano bastare, per ipotizzare tale "controllo pubblico congiunto", la totalità (all'epoca) o la maggioranza (successivamente) del capitale sociale pubblico complessivo e/o i c.d. "fatti concludenti" (consistenti, nella prospettazione di AGCM relativa al caso specifico di RC, nella persistente concordanza - unanimità - dei voti espressi dai tre soci pubblici in seno alle assemblee dei soci di RC tenutesi negli ultimi anni) ipotizzati dall'orientamento del M.E.F. del 15/02/2018, orientamento che la sentenza (definitiva per mancata impugnazione) n.9883 del 15/07/2021 del T.A.R. Lazio ha peraltro stabilito avere efficacia e rilevanza (come una circolare ministeriale interna) unicamente per lo stesso M.E.F. e non anche nei confronti di soggetti da esso diversi, come, ad esempio, le società non partecipate dal M.E.F. (come RC) ed i relativi soci pubblici diversi dal M.E.F.;
- b) quand'anche, per un qualunque motivo, RC fosse stata "a controllo pubblico", sarebbe stata a "controllo pubblico congiunto" (non monocratico), per cui le relative partecipazioni "a valle" anche di controllo (come quella in I.E.G.), pur essendo "indirette" nel senso comune del termine, non avrebbero comunque costituito "partecipazioni societarie indirette" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e quindi non

avrebbero comunque dovuto essere prese in considerazione nei “documenti di razionalizzazione periodica” dei tre soci pubblici di RC (a maggior ragione questa esclusione dal perimetro di riferimento dei documenti di razionalizzazione periodica, valeva, evidentemente, per le partecipazioni societarie, anche di controllo, detenute, ulteriormente, “a valle”, da I.E.G. - come quella in “Pro.Stand”);

- c) anche volendo prescindere da quanto sopra indicato, I.E.G. era quotata in borsa dal 19/06/2019 e quindi integralmente esclusa, da tale data, dall’applicazione del D.Lgs. 175/2016 (per cui - come chiarito da tempo anche nelle istruzioni per la predisposizione dei “documenti di razionalizzazione periodica” fornite del M.E.F. - non doveva comunque essere oggetto della periodica “verifica di detenibilità”, all’interno dei “documenti di razionalizzazione periodica” dei tre soci pubblici di RC;
- d) anche volendo prescindere da quanto sopra indicato e facendo viceversa rientrare I.E.G. nel perimetro di riferimento dei suddetti documenti (e quindi quand’anche l’ente avesse dovuto esaminare, nei propri “documenti di razionalizzazione periodica”, la detenibilità o meno di I.E.G.), essa sarebbe stata comunque “detenibile tal quale” (ovvero senza necessità di sottoporla ad alcun intervento di “razionalizzazione periodica”) dal Comune, attraverso RC (così come dagli altri due soci pubblici di quest’ultima società), in quanto avente per oggetto prevalente, non esclusivo, proprio le attività di gestione di spazi e di organizzazione di eventi fieristici, come espressamente previsto dall’art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;
- a seguito di tale deliberazione consigliare n. 12 del 16/04/2020 (adottata in modo analogo ed in periodo coevo anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra già indicati, con riferimento ai rispettivi “*piani di razionalizzazione 2019*” e ai relativi analoghi “pareri di censura” di AGCM), ACGM a fine maggio 2020 impugnava, con tre distinti ricorsi (successivamente riuniti tra loro in uno unico, a cui tentava poi di aderire anche “FederlegnoArredo”), il “*documento di razionalizzazione periodica 2019*” (“*Documento unitario 2019*” per il Comune di Rimini; “*piano di razionalizzazione periodica 2019*” per gli altri due enti) di ciascuno dei tre soci pubblici di RC e i relativi atti connessi (propedeutici o conseguenti), di fronte al T.A.R. E.R., che, viste le difese azionate distintamente dai tre soci pubblici ed anche dalla contro-interessata I.E.G. (principalmente e sostanzialmente fondate sulle considerazioni sopra già riportate), con sentenza n. 858/2000 del 10/12/2020, pubblicata il 28/12/2020, riteneva inammissibile il “ricorso per adesione” di FederlegnoArredo e rigettava integralmente, nel merito, il ricorso di AGCM, accogliendo integralmente le ragioni e le argomentazioni formulate dai tre enti, sia in relazione alla qualificazione di RC come società priva del “controllo pubblico” (congiunto), sia in merito alla loro legittima detenzione, attraverso RC ed I.E.G. (in quanto avente per oggetto sociale prevalente - come previsto dalla norma, non esclusivo - le attività ammesse dal D.Lgs. 175/2016), di una partecipazione in una società (“Pro.Stand”) che svolgeva attività di allestimento fieristico;
- in date 25/03/2021 e 23/04/2021 rispettivamente AGCM e FederlegnoArredo impugnavano (con appello ed appello incidentale) tale sentenza di primo grado di fronte al Consiglio di Stato, che, viste le difese azionate distintamente dai tre soci pubblici ed anche dalla contro-interessata I.E.G., con sentenza n. 3880/2023 del 09/02/2023, pubblicata il 18/04/2023 e notificata da AGCM al Comune in data 28/04/2023 (di seguito allegata in copia, a corredo del presente atto, al n. 6), ha ammesso il ricorso in appello per adesione di FederlegnoArredo ed accolto

integralmente, nel merito, il ricorso di appello di AGCM, riformando la precedente sentenza del T.A.R. E.R. e stabilendo, esplicitamente o implicitamente, quanto segue:

- 1) dato che *“in caso di società le cui partecipazioni sono possedute da plurimi soci enti pubblici ... nessuna disposizione del D.Lgs.175/2016 prevede che il controllo congiunto di tali soci debba fondarsi e tradursi per forza in atti formali (come non lo prevede nemmeno l’art.2341 c.c. sui patti parasociali, che possono essere stipulati in qualunque forma) e in assenza di una previsione ad hoc dovrebbe valere semmai il principio della libertà delle forme”*, RC è una *“società a controllo pubblico congiunto”* (dei tre soci pubblici Comune di Rimini, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) per *“comportamenti concludenti paralleli”* (dei medesimi tre soci) (*“<<obbligo di qualificazione di RC come “società a controllo pubblico congiunto”>> - “primo obbligo formale-procedurale”*), in linea con l’orientamento del M.E.F. Del 15/02/2018;
- 2) i tre soci pubblici, nei rispettivi *“<<documenti di razionalizzazione periodica (alias - per il Comune di Rimini - “documenti unitari”)>>”*, devono quindi occuparsi anche delle società controllate da RC, ovvero, nel caso specifico, di *“I.E.G. s.p.a.”* e della società da questa ulteriormente controllata *“Pro.Stand”* (*“obbligo, a carico dei tre soci pubblici, di estensione dell’ambito di riferimento oggettivo dei rispettivi documenti di razionalizzazione periodica” - “secondo obbligo formale-procedurale”*);
- 3) i tre soci pubblici possono partecipare ad I.E.G. solamente direttamente, non indirettamente (attraverso RC), come accade attualmente (*“obbligo, a carico dei tre soci pubblici, di partecipazione diretta ad I.E.G. e, quindi, di superamento di RC” - “primo obbligo sostanziale”*);
- 4) l’attività di allestimento fieristico non sarebbe già a priori, ex lege, strettamente necessaria per il perseguimento degli scopi dei tre soci pubblici (*“<<qualificazione dell’attività di allestimento fieristico come “priva di rilevanza pubblica”>> - paragrafo 14.4 della sentenza*), conseguentemente I.E.G. non potrebbe svolgerla attraverso una società partecipata/controllata (come sta facendo attualmente, con Pro.Stand), ma, se volesse continuare a svolgerla, dovrebbe svolgerla direttamente (essa stessa) (*“<<obbligo, a carico di I.E.G., di cessazione dell’attività indiretta di allestimento fieristico o, alternativamente, di “internalizzazione” della stessa>> - “secondo obbligo sostanziale”*) (si noti che questa statuizione è ben diversa - e meno “radicale” - di quanto sostenuto dai ricorrenti AGCM e FederlegnoArredo, che affermavano e chiedevano al giudice di stabilire la completa impossibilità, per una società asseritamente *“a controllo pubblico congiunto indiretto”*, come I.E.G., di svolgere tale attività);
- 5) l’oggetto sociale statutario di I.E.G dovrebbe quindi essere *“razionalizzato”* in modo coerente e conseguente a quanto indicato al punto precedente, prevedendo in statuto che le attività di allestimento fieristico possano essere svolte solamente direttamente dalla società, non anche attraverso società partecipate/controllate (*“<<obbligo, a carico degli attuali tre soci pubblici indiretti di I.E.G., di razionalizzazione dell’oggetto sociale di I.E.G.>> - “terzo obbligo sostanziale”*) (anche questa *“statuizione indiretta”* della sentenza è la conseguenza di quella precedente ed è quindi più attenuata di quella affermata dai ricorrenti, che chiedevano al giudice di stabilire che l’oggetto sociale di I.E.G. non consentisse affatto lo svolgimento dell’attività di allestimento fieristico);
- 6) i *“piani di razionalizzazione periodica 2019”* (per il Comune di Rimini trattasi del *“Documento unitario 2019”*) dei tre soci pubblici sono nulli nelle parti in contrasto con quanto sopra indicato e i tre soci pubblici devono *“conformarli”* alla sentenza stessa

(riapprovandoli in versione coerente con quanto sopra stabilito), entro 30 giorni dalla data della relativa notifica, quindi, per il Comune di Rimini, entro il 28/05/2023;

- operando, con la sentenza in oggetto, la sopra indicata <<qualificazione dell'attività di allestimento fieristico come "priva di rilevanza pubblica">> il Consiglio di Stato ha giudicato su una materia che non era stata sottoposta al suo giudizio e che, soprattutto, dovrebbe rientrare nella competenza e nell'autonoma scelta discrezionale degli enti locali (peraltro da essi non ancora esercitata) - con eventuale facoltà del medesimo giudice di contestare a posteriori, dopo tale esercizio, tale qualificazione operata da essi - tanto che la Giunta Comunale, competente in materia, con propria deliberazione n. 173 del 23/05/2023, ha deliberato di impugnarla con imminente presentazione di apposito ricorso per Cassazione, per eccesso di potere giurisdizionale;
- nelle more del giudizio di secondo grado relativo ai "documenti di razionalizzazione periodica 2019", AGCM (con la successiva tentata adesione di FederlegnoArredo):
- ha impugnato anche i "documenti di razionalizzazione periodica" relativi al successivo anno 2020 di ciascuno dei tre soci pubblici dei RC, prima di fronte al T.A.R. E.R. - che ha mantenuto distinti i tre giudizi e, con tre distinte sentenze (per il Comune trattasi della n. 252 del 23/02/2022, pubblicata il 09/03/2022), ha respinto i tre ricorsi relativi, rigettando anche l'adesione di FederlegnoArredo, confermando sostanzialmente quanto già stabilito con la propria precedente sentenza "unitaria" n. 858/2000 del 10/12/2020 - poi di fronte al Consiglio di Stato, presso il quale i tre distinti giudizi di appello sono tuttora pendenti (con le rispettive udienze non ancora fissate);
- ha impugnato anche i "documenti di razionalizzazione periodica" relativi al successivo anno 2021 di ciascuno dei tre soci pubblici di RC di fronte al T.A.R. E.R., che ha mantenuto distinti i tre giudizi e, con sentenza n. 78 del 25/01/2023, pubblicata il 14/02/2023, circoscritta al solo Comune di Rimini (il giudizio di primo grado relativo agli altri due soci pubblici è tuttora in corso, con udienza svoltasi in data 24/05/2023 e sentenza attesa a breve), ha respinto il ricorso, rigettando anche l'adesione di FederlegnoArredo, confermando sostanzialmente quanto già stabilito con le proprie precedenti due sentenze (n. 858/2000 del 10/12/2020 e n. 252 del 23/02/2022); tale sentenza di primo grado è stata poi impugnata di fronte al Consiglio di Stato, presso il quale il giudizio di appello è tuttora pendente (con udienza non ancora fissata);

RITENUTO che:

- la sentenza di appello n. 3880 del 09/02/2023 sopra indicata - trascurando ampiamente il merito delle argomentazioni difensive, fondandosi su alcune inedite interpretazioni del D.Lgs. 175/2016, peraltro asseritamente confortate da orientamenti (quali quello del M.E.F. del 15/02/2018, sopra già esaminato) in realtà giudicati "irrilevanti" (privi di efficacia) per le parti in causa dalla sentenza definitiva del T.A.R. Lazio sopra già richiamata e che, soprattutto, appaiono in aperto contrasto con alcune norme puntuali del D.Lgs.175/2016 (in particolare l'articolo 9, comma 5 e l'articolo 1, comma 5) ed anche con tutti i prevalenti e ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa (ivi incluso lo stesso Consiglio di Stato - sentenza n.578 del 13/12/2018, pubblicata il 23/01/2019) ed anche contabile (Corte dei Conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con sentenze n.16, 17 e 25 del 2019 e n. 1 del 2020) fino ad oggi esistenti in materia di "controllo pubblico congiunto" - sia integralmente non condivisibile nel merito;
- la sentenza di appello suddetta, per quanto integralmente non condivisibile nel merito ed oggetto di prossima imminente impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale,

essendo provvisoriamente esecutiva, debba però essere tempestivamente riscontrata, con l'avvio dell'attuazione dei tre obblighi sostanziali sopra indicati, sia pure con riserva di ulteriori nuove e diverse valutazioni ed azioni a fronte di eventuali futuri accadimenti "di segno opposto" (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, gli esiti delle azioni giudiziarie attualmente in corso e/o di prossima attivazione, sopra indicate);

- dal punto di vista "sostanziale" (degli "obblighi sostanziali" sopra indicati), riscontrare e dare seguito alla sentenza in questione compatti:
 - a) per il primo "obbligo sostanziale", l'individuazione e la puntuale definizione (in tutti gli aspetti, normativi, procedurali ed anche economico-finanziari-patrimoniali) e la successiva approvazione per la conseguente attuazione, da parte dei tre soci pubblici di RC, delle operazioni societarie più idonee e convenienti per superare l'attuale partecipazione societaria indiretta (attraverso RC) in I.E.G. dei tre soci pubblici Comune di Rimini, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna, sulla base di un apposito progetto "comune" (*"progetto per il superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta in I.E.G."*), che pare ragionevole ed utile far predisporre (commissionandoglielo espressamente, mediante prossima imminente deliberazione assembleare, alla quale, per conto del Comune, parteciperà RH), prima possibile e comunque entro il prossimo 31/08/2023, alla società che li "accomuna" tutti (RC), affinché venga poi approvato da essi (in seno ai rispettivi organi di indirizzo politico, ex articolo 8 del D.Lgs. 175/2016 - nel caso del Comune, su prossima proposta di RH), poi - qualora ciò occorresse - in seno all'assemblea dei soci di RC e, infine, concretamente attuato;
 - b) per il secondo ed il terzo "obbligo sostanziale", l'immediata formalizzazione ad I.E.G. (per quanto occorrer possa, dato che in realtà, avendo questa partecipato ai giudizi di primo e di secondo grado come "contro-interessata", la sentenza in oggetto pare già pienamente efficace anche per la società, che pare quindi già tenuta ad ottemperarvi), da parte del relativo socio di riferimento RC - previa deliberazione assembleare di RC (alla quale, per conto del Comune, parteciperà RH) che dia mandato al relativo organo amministrativo di agire in tal senso verso I.E.G. - dell'invito a:
 - b.1) riscontrare la sentenza, per la parte relativa all'attività di allestimento fieristico, nei modi e nei tempi che il relativo organo amministrativo riterrà più adeguati (dato che l'attuazione di quanto sopra indicato ai punti 4 e 5 costituisce, in realtà, attività integralmente ed esclusivamente "gestoria", di competenza esclusiva dell'organo amministrativo di I.E.G., sulla quale il socio di riferimento RC, non esercitando "attività di direzione e coordinamento", non può minimamente "incidere", se non a livello di mero "stimolo"; peraltro come già evidenziato nei due giudizi di primo e secondo grado, RC, detenendo solo il 50% circa del capitale sociale di I.E.G., non sarebbe nemmeno in grado, da sola, di far approvare l'eventuale modifica statutaria conseguente all'eventuale scelta di dismissione o, viceversa, di "internalizzazione" dell'attività di allestimento fieristico che l'organo amministrativo di I.E.G. dovesse predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci, modifica che, per essere approvata, richiederebbe, in base delle disposizioni dell'articolo 13.1 del vigente statuto di I.E.G., il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero il 66,66% - 2/3 - del capitale sociale), fermo restando che il Comune ritiene di avere il potere/dovere di pronunciarsi sull'eventuale natura di interesse pubblico

dell'attività di allestimento fieristico e, al fine di accertare tale potere/dovere, sono in corso iniziative giurisdizionali, all'esito delle quali il Comune si riserva di esercitare tale potere;

- b.2) riferire tempestivamente, per iscritto, ad RC, in merito alle modalità e ai tempi di riscontro individuati;
- dal punto di vista “procedurale”, nell’ottica di un riscontro ragionevole, non meramente “formale e pedissequo”, una volta che sarà stato fornito, da RC ai propri soci, il progetto sopra indicato alla precedente lettera “a”, sia opportuno inserirlo-recepirlo (e quindi approvarlo per la conseguente attuazione) non (come imposto letteralmente dalla sentenza) in una nuova redigenda versione aggiornata del “Documento unitario 2019” (documento che, all'epoca della relativa predisposizione ed approvazione - dicembre 2019 - aveva lo scopo di prefigurare eventuali interventi di razionalizzazione da attuare nel successivo anno 2020, ma, nel frattempo, è stato di fatto già “superato” dai successivi analoghi documenti, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, e, entro la fine dell’anno 2023, sarà ulteriormente superato anche dal prossimo “Documento unitario 2023”, che l’ente dovrà approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, entro il 31/12/2023), ma, viceversa, nel prossimo predisponendo ed approvando “Documento unitario 2023”, nei tempi a tal fine necessari, che evidentemente, per quanto contratti al massimo, saranno comunque inevitabilmente più lunghi di quelli (28 maggio 2023) - “anomali” ed eccezionalmente brevi (rispetto ai normali e fisiologici tempi dei procedimenti amministrativi tipici delle pubbliche amministrazioni) - stabiliti dalla sentenza in oggetto;
 - essendo la partecipazione comunale in RC “intermediata” da RH, sia necessario attribuire l’indirizzo ad agire nel senso sopra indicato preliminarmente ad RH - in seno alla relativa prossima assemblea ordinaria dei soci a tal fine già convocata per il 16/06/2023 - affinché RH (per mezzo del relativo amministratore unico), “a cascata”, lo formuli poi ad RC in seno alla relativa prossima assemblea dei soci sopra già ipotizzata;
 - occorra quindi autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente, in seno alla suddetta assemblea ordinaria dei soci di RH convocata per il prossimo 16/06/2023, tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per procedere in tal senso;

DATO ATTO che la predisposizione del “*progetto per il superamento dell’attuale partecipazione societaria indiretta in I.E.G.*” sopra indicato è peraltro pienamente in linea con il mandato - già attribuito ad RC (e per essa al relativo amministratore unico) dai relativi soci, nel corso dell’assemblea del 21/12/2022 - di predisporre e consegnare loro, entro giugno 2023, un documento che individui i vantaggi e gli svantaggi dell’attuale struttura societaria di RC (e quindi dell’attuale “assetto societario” del c.d. “settore fieristico-congressuale”), al fine di valutare una sua eventuale modifica, anche con il superamento di RC, mandato che, a breve, dovrebbe essere attuato da RC con la consegna del documento in questione, che potrà ragionevolmente servire come “base di partenza” per la redazione del “progetto” sopra indicato;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera “g” del vigente statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;

- l'articolo 4.1, lettera "a.3", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 06.06.2023;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 del 09/02/2023, pubblicata il 18/04/2023 e notificata da AGCM al Comune in data 28/04/2023 e di ritenerla integralmente non condivisibile nel merito;
- 2) **CON RISERVA** di ulteriori nuove e diverse valutazioni ed azioni a fronte di eventuali futuri accadimenti "di segno opposto" (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, gli esiti delle azioni giudiziarie attualmente in corso e/o di prossima attivazione, sopra indicate), di riscontrare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 del 09/02/2023 nel modo indicato in premessa e quindi - per il tramite di RH (previa relativa deliberazione assembleare in tal senso) - di dare mandato ad RC (e per essa al relativo organo amministrativo), prima possibile, di:
 - 2.a) predisporre e consegnare ai propri soci, al più presto e comunque entro il prossimo 31/08/2023, un apposito *"progetto per il superamento dell'attuale partecipazione societaria indiretta in I.E.G."* (con individuazione delle operazioni societarie a tal fine possibili e maggiormente idonee, dei relativi modi e tempi di attuazione e di tutti i relativi aspetti - normativi, procedurali ed anche economico-finanziari-patrimoniali), da inserire nei rispettivi prossimi "documenti di razionalizzazione periodica 2023" (da approvare in seno ai rispettivi organi di indirizzo politico prima possibile e comunque entro il 31/12/2023) e, successivamente, se necessario e/o opportuno, da approvare in seno all'assemblea dei soci di RC, per la conseguente attuazione;
 - 2.b) formalizzare immediatamente ad I.E.G., per quanto occorrer possa, l'invito a:
 - 2.b.1) riscontrare la sentenza in oggetto, per la parte relativa all'attività di allestimento fieristico, nei modi e nei tempi che il relativo organo amministrativo riterrà più adeguati, ferma restando ogni iniziativa del Comune nei termini descritti in premessa;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale respinge l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Contrari Nr.	17	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Favorevoli Nr.	7	Conss.: Ceccarelli, Marchei, Murano Brunori, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	1	Cons. Angelini

Il Cons. Zamagni Marco, non essendo riuscito a collegarsi e a votare con l'App di votazione elettronica Digital4democracy comunica il proprio voto verbalmente in aula.

Entra la Consigliera De Leonardis. Presenti n. 26 Consiglieri.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	8	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Marchei, Murano Brunori, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Esce la Consigliera Guaitoli. Presenti n. 25 Consiglieri.

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Lari, Marchioni, Neri, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	8	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Marchei, Murano Brunori, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "RIMINI HOLDING S.P.A."

SOCI	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
Comune di Rimini	100.700.000,00	100%
TOTALI	100.700.000,00	100%

(N.B. Valore nominale unitario per azione: €.1,00)

Amministratori	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
Tognacci Marco	Amministratore unico	14/07/2022	Fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Sindaci in carica	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI
		Inizio	Termine	
1) Ferrini Vincenzo	Presidente	14/07/2022	Fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024	PKF S.p.A <u>Durata carica:</u> dal 14/07/2022 fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024
2) Pigiani Davide	Sindaco effettivo			
3) Pasquali Stefania	Sindaco effettivo			
4) Angelini Andrea	Sindaco supplente			
5) Brancaleoni Antonella	Sindaco supplente			

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

SOCI	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 RIMINI HOLDING S.P.A.	33.506.225,28	31,56%
2 CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI	31.338.754,69	29,52%
3 PROVINCIA DI RIMINI	30.402.406,34	28,63%
4 ITALIAN EXHIBITION GROUP S..P.A.	10.686.105,00	10,06%
5 AIA PALAS SOC. CONSORTILE A R.L.	242.303,00	0,23%
TOTALI	106.175.794,31	100,00%

Amministratori	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Gabellini Marino	Amministratore unico	06/07/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Sindaci in carica	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI
		Inizio	Termine	
1) Muratori Simona	Presidente	05/07/2021	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2023	PRICEWATERHOUSE-COOPERS SPA <u>Durata carica:</u> dal 12/07/2022 fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024
2) Turci Rita	Sindaco effettivo	21/12/2022		
3) Rinaldi Mara	Sindaco effettivo	05/07/2021		
4) Damiani Paolo	Sindaco supplente	05/07/2021		
5) Cingolani Pierfrancesco	Sindaco supplente	21/12/2022		

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A."

SOCI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE		
	N° Azioni ⁽¹⁾	Valore nominale al 31/12/2022	%
RIMINI CONGRESSI S.R.L. ⁽²⁾	15.430.926	26.078.264,94	50,00%
VICENZA HOLDING S.P.A.	5.864.198	9.910.494,62	19,00%
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.450.001	2.450.501,69	4,70%
Altri azionisti	8.119.072	13.721.231,68	26,31%
TOTALI	30.864.197	52.110.008,00	100,00%

Note:

(1) Valore nominale di una singola azione: €.1,69

(2) Rimini Congressi s.r.l. dispone del 55,86% di tutti i voti esprimibili in assemblea dei soci di IEG ("voto maggiorato").

Amministratori	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Cagnoni Lorenzo	Presidente	29/04/2021	Fino alla approvazione del bilancio per l'esercizio 2023
2) Peraboni Corrado Arturo	Amm.re delegato	29/04/2021	
3) Brasini Gian Luca	Consigliere	28/04/2023	
4) Ermeti Maurizio Renzo	Consigliere	29/04/2021	
5) Della Rosa Daniela	Consigliere	29/04/2021	
6) Pellizzari Andrea	Consigliere	29/04/2021	
7) Sandrini Simona	Consigliere	29/04/2021	
8) Ridolfi Valentina	Consigliere	29/04/2021	
9) Bianchi Alessandra	Consigliere	29/04/2021	

ORGANI DI CONTROLLO

Collegio sindacale	Carica	Durata carica		Revisione legale dei conti
		Inizio	Termine	
1) Pederzoli Alessandra	Presidente	28/04/2023	Fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025	PRICEWATER-HOUSECOOPERS SPA Nomina:17/10/2018 Durata in carica: 9 anni
2) Berti Stefano	Sindaco effettivo	28/04/2023		
3) Pranzetti Fabio	Sindaco effettivo	28/04/2023		
4) Montemaggi Meris	Sindaco supplente	28/04/2023		

5) Renna Luisa	Sindaco supplente	28/04/2023		
----------------	-------------------	------------	--	--

Documento a corredo: 4

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "PRO.STAND S.R.L."

SOCI	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 ITALIAN EXHIBITION GROUP S..P.A.	145.249,16	80,00%
2 ZAVATTA SERGIO	7.568,24	4,17%
3 PULCINI FABIO GIOVANNI	6.052,59	3,33%
4 ZAVATTA STEFANO	6.052,59	3,33%
5 GUALTIERI GABRIELE	6.048,03	3,33%
6 ZAVATTA SANDRO	6.048,03	3,33%
7 PECCI GIORDANO	4.538,76	2,50%
TOTALI	181.557,40	100,00%

	AMMINISTRATORI	Carica	Durata carica	
			Inizio	Termine
1	Ramberti Andrea	Presidente	27/04/2023	Fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2025
2	Bondioli Roberto	Amministratore delegato		
3	Zavatta Sandro	Consigliere		

CONTROLLORI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Durata carica	
	Inizio	Termine
PRICEWATERHOUSE-COOPERS SPA	26/04/2022	Fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2024



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 21 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287

di cui alla Deliberazione 80 del 17/12/2019 del Comune di Rimini, recante il Documento unitario 2019, composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017); 2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse"

inviato al

Comune di Rimini

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S3836

Al Sig. Sindaco del Comune di Rimini
Piazza Cavour 27
47921 Rimini
PEC : protocollo.generale@pec.comune.rimini.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.287, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto del Piano di Razionalizzazione Periodica del 2019 di cui alla Deliberazione 80 del 17 dicembre 2019 del Comune di Rimini, pervenuta in data 19 dicembre 2019¹.

Dalla lettura del Piano di Razionalizzazione Periodica del 2019 emerge che il Comune di Rimini detiene partecipazioni nella società Rimini Congressi S.r.l. La società in questione è partecipata da tre soci pubblici, Comune di Rimini (per il 35,58% attraverso la società da esso interamente controllata Rimini Holding S.p.A.), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%), e rappresenta *“la loro holding “pura” di partecipazioni che svolge, per loro conto ed a loro favore, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni”* nel settore fieristico, detenendo il 49% circa del capitale sociale di I.E.G. - Italian Exhibition Group - S.p.a. (già Rimini Fiera S.p.A.), (...) e le *“funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio”*. Secondo quanto riferito dal Comune di Rimini, la società Rimini

¹ Il Piano è stato adottato in virtù di quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche “TUSPP”).

Congressi S.r.l. svolge “attività strumentali”, previste all’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del d.lgs.175/2016 e quindi “ammesse”.

Come riferito dal Comune, inoltre, la società Rimini Congressi S.r.l., oltre a detenere la maggioranza relativa del capitale della società I.E.G., esercita il 66,03% dei connessi diritti di voto in assemblea e, quindi, detiene il “controllo” ex art. 2359 c.c. della società. La società I.E.G. organizza fiere in Italia ed all’estero e gestisce a tal fine le strutture di Rimini e di Vicenza.

Da tale ricognizione emerge, dunque, che il Comune di Rimini, attraverso le società Rimini Holding S.p.A. e Rimini Congressi S.r.l., detiene il controllo insieme agli altri soci pubblici della società I.E.G. Quest’ultima, ha implementato una significativa attività di acquisizione di società che svolgono attività diverse da quella relativa all’organizzazione di fiere.

Con delibere dell’aprile 2018, infatti, l’Assemblea generale e il Consiglio di Amministrazione di I.E.G. hanno stabilito l’acquisizione del 60% della società Prostand S.r.l. e, per il tramite di quest’ultima, del 100% della Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. Si tratta di società attive nel settore dell’allestimento di *stand* per fiere, congressi ed eventi in generale.

Di tali acquisizioni non è pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, il quale prevede che: *“L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*.

Tale assetto societario è stato oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna. Invero, con Delibera 126/2018, in relazione alla società Rimini Congressi S.r.l., la Corte ha rilevato la natura pubblica del controllo esercitato sulla medesima, facendone derivare *“la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite questa quindi, Italian Exhibition Group S.p.A e le società da queste partecipate”*.

In particolare, la Corte ha invitato il Comune di Rimini ad adottare: *“iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale esistenza del controllo*

pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione” e “a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati”.

Nell'attuale piano Piano di Razionalizzazione Periodica del 2019, successivo alla indicata delibera della Corte dei Conti, il Comune dichiara espressamente di non includere nella ricognizione la società I.E.G., *“in quanto partecipata (e non controllata) dalla società NON a controllo pubblico “Rimini Congressi S.r.l.” (a sua volta partecipata, ma NON controllata, dalla controllata “Rimini Holding S.p.A.”)”*.

Ciò premesso, l'Autorità concorda con quanto espresso dalla Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con specifico riguardo alla violazione dell'art. 20 del TUSPP in merito alla mancata analisi delle partecipazioni possedute tramite Rimini Congressi S.r.l. e le società da questa partecipate, e rileva altresì la sussistenza di specifiche criticità sotto il profilo della disciplina della concorrenza.

Si ricorda, in primo luogo, che il d.lgs. 175/2016 ha ricondotto a un unico *corpus* normativo la disciplina delle partecipazioni pubbliche, prevedendo, da un lato, la razionalizzazione delle stesse mediante un'individuazione stringente degli scopi statutari che le società a partecipazione pubblica possono perseguire e degli ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche, dall'altro, il rafforzamento degli obblighi motivazionali cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni.

Il TUSPP individua dunque una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove società e/o acquisite/mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di scopo e di attività (art. 4).

Un regime speciale è previsto per le fiere, alle quali è dedicato l'art. 4 comma 7, il quale dispone espressamente che *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*. Ciò a significare, secondo la *ratio* della norma, che la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di tali manifestazioni appaiono sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo dello scopo perseguito, alle altre attività che le pubbliche amministrazioni possono perseguire attraverso partecipazioni societarie, ossia

quelle definite dall'art. 4, comma 1, come *“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

In merito, si ritiene che il legislatore abbia voluto ammettere, ex art. 4, comma 7, le partecipazioni che riguardano società aventi quale oggetto sociale prevalente l'organizzazione di uno specifico tipo di eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle Pubbliche Amministrazioni in genere.

Tale interpretazione, d'altra parte, appare coerente con i principi sottesi alla disciplina a tutela della concorrenza, ai quali si ispira anche il d.lgs. 175/2016, come risulta dal comma 2 dell'art. 1, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, *“sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Anche sotto il profilo concorrenziale, dunque, si ritiene che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016 debba essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato. La violazione della predetta regola ha dunque un evidente impatto sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.

In tal senso, le partecipazioni detenute da I.E.G. in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di *stand* per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l'organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvencono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato.

Tenuto conto di quanto sopra, la Deliberazione 80 del 17 dicembre 2019 del Comune di Rimini, con la quale è stata approvata la “*Ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse*”, appare in contrasto con l’art. 4, comma 7, del TUSPP.

In particolare, si ritiene che il mantenimento, per mezzo della società I.E.G., di partecipazioni nel settore dell’allestimento di *stand* e di organizzazione di eventi in generale, non sia coerente con quanto stabilito dal citato art. 4, comma 7 e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere, e che pertanto tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione. In tale ottica, si ritiene opportuno che venga altresì razionalizzato l’oggetto societario della I.E.G., rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere.

Ai sensi dell’articolo 21 *bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Rimini dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

